



Comune di Grazzanise

Provincia di Caserta

PIANO URBANISTICO COMUNALE

(Ai sensi della L.R. Campania 22.12.2004 n°16 in conformità alla Delibera G.R. 11.05.2007 n°834)



ZA

Elaborato 2

INDICE

| | |
|--|----|
| Capitolo I | 3 |
| <i>Premessa</i> | 3 |
| I-2 Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale | 4 |
| I-3 Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica | 5 |
| I-4 Ambiti di applicazione..... | 5 |
| I-5 Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica..... | 6 |
| I-6 Decorrenza..... | 6 |
| Capitolo II | 6 |
| <i>Adempimenti a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio</i> | 6 |
| II-1 Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi | 6 |
| II-2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e Piani di recupero | 7 |
| II-3 Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle richieste di permesso a costruire | 7 |
| II- 4 Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto | 8 |
| II-5 Documentazione acustica da presentare per il riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente | 9 |
| II – 6 Documentazione acustica da presentare per l'esercizio di nuove attività | 9 |
| Capitolo III | 9 |
| <i>Utilizzazione edificatoria dei suoli per l'esposizione all'inquinamento acustico</i> | 9 |
| III-1 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli | 9 |
| III-2 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli relativi a interventi edilizi diretti | 10 |
| III-3 Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico | 10 |
| Capitolo IV | 10 |
| <i>Requisiti di fonoisolamento degli edifici</i> | 10 |
| IV-1 Requisiti da garantire | 10 |
| IV – 2 Rumore prodotto dagli impianti tecnologici | 11 |
| Capitolo V | 12 |
| <i>Disciplina delle attività rumorose</i> | 12 |
| V-1 Definizione di attività rumorosa | 12 |
| V-2 Limiti nell'uso per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti | 12 |
| V-3 Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose | 12 |

| | |
|---|----|
| V-4 Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni | 12 |
| V-5 Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici servizi | 12 |
| Capitolo VI | 13 |
| <i>Disciplina delle attività rumorose temporanee</i> | 13 |
| VI-1 Definizione di attività rumorosa temporanea..... | 13 |
| VI - 2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico | 13 |
| VI-3 Relazione di impatto acustico da presentare prima dell'inizio lavori | 13 |
| VI-4 Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga | 14 |
| VI-5 Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali | 14 |
| VI-6 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili | 14 |
| VI-7 Orari previsti per le attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche | 15 |
| Capitolo VII | 15 |
| <i>Norme transitorie</i> | 15 |
| VII – 1 Norme per le attività rumorose esistenti | 15 |
| Capitolo VIII | 15 |
| <i>Controlli</i> | 15 |
| VIII – 1 Istituzione del Servizio Inquinamento Acustico | 15 |
| VIII – 2 Competenze del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico | 15 |
| Capitolo IX | 16 |
| <i>Sanzioni amministrative</i> | 16 |
| Allegato A | 17 |
| Allegato B | 18 |
| Allegato C | 19 |

CAPITOLO I

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico.

L'azione amministrativa del Comune di Grazzanise è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Grazzanise è stato suddiviso in zone corrispondenti alle sei classificazioni definite all'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il presente regolamento tiene conto, sotto il profilo regolamentare degli indirizzi delle norme UNI, ISO, CEI, CEN, e nelle linee generali della normativa seguente :

- della Direttiva Comunitaria n. 337 del 27/6/1985 concernente la valutazione dell'impianto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- del DPCM 10/8/88 n. 377 "Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- del DPCM 27/12/88 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10/8/88 n.377;
- del DPCM 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno", modificato con sentenza della Corte Costituzionale del dicembre '91;
- del D.Lgs, 15 agosto 1991 n. 277 "Attuazione delle direttive 80/11071EE, n.82/6051CEE, 83/4771CEE e 86/1881CEE" in materia di protezione dei lavoratori da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990 n. 212;
- del DPR 24/7/96 n. 459 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 89/392CEE concernente il Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- della Direttiva 89/392CEE concernente il "Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni : 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95;
- del DM Ambiente 1.12.96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- del DM Ambiente 31/10/97 Metodologia di Misura del Rumore aeroportuale";
- del DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- del DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- del DM Ambiente 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- del DM 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica edilizia ed urbanistica da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica" e del DM 13 settembre 1977 contenente modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici;

- del D. P. R. del 18/10/98 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26/10/95 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;
- della D.G.R. Campania n. 8758 del 29/12/95;
- D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- Decreto del 20/05/99 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”;
- Decreto 9/11/99, n. 476 “regolamento recante medicazioni al decreto del presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni in vigore dal: 18-12-1999;
- Decreto 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”;
- Decreto 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione da parte della società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
- D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 – Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art. 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447;
- Direttiva 2000/14/Ce del Parlamento Europeo e del consiglio del 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
- Decreto 23 novembre 2001 – Modifiche dell’allegato 2 del decreto Ministeriale 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi, di contenimento ed abbattimento del rumore;
- Legge n. 179 del 13 Luglio 2002 – Disposizioni in materia ambientale;
- Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 – attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
- della D.G.R. Campania n. 2436 del 01/08/2003;
- D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell’art.11 della Legge 26.10.1995, n.447.

I-2 Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale

La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab.1 dell’allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991;
- b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione Acustica;

- c) consentire l'individuazione delle proprietà d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

I-3 Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica

L'adozione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nelle prassi amministrative del Comune di Grazzanise, i principi di tutela dall'inquinamento acustico espressi dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi.

Dal momento dell'approvazione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi PUA (Piano Urbanistico Attuativo del PUC) o variante al PUC (con i relativi strumenti attuativi) devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli eventuali strumenti urbanistici previgenti.

I-4 Ambiti di applicazione

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica approvata.

Il presente regolamento disciplina :

- le attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dall'esercizio di impianti, macchinari, od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotta da attività di cantiere e di ogni altra attività svolta all'aperto;
- la delimitazione, l'urbanizzazione e le regolamentazione delle aree edificabili in relazione alle classi di destinazione d'uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica;
- l'accertamento dei requisiti ed i criteri di valutazione per il rilascio di licenze ed autorizzazioni edilizie relative ad edifici classificati sensibili al rumore in relazione alla loro esposizione al rumore di sorgenti interne all'edificio, ed anche in relazione al rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- la regolamentazione ed il controllo delle emissioni e delle immissioni di rumori all'interno di edifici tra locali sensibili attigui, sovrastanti o sottostanti e degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- i requisiti acustici passivi di edifici e/o di singole unità immobiliari o di locali sensibili, per la protezione da rumori provenienti dall'esterno, dall'interno dell'edificio e dagli impianti, sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazioni di partizioni verticali od orizzontali, di serramenti od impianti specificamente regolamentati dal DPCM 5/12/97.

I-5 Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica

La Zonizzazione Acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale).

Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di varianti al PUC la Zonizzazione acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni di cui alla Tab. I dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Per le zone soggette a PUA (Piano Urbanistico Attuativo del PUC), l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione Acustica sulla base delle destinazioni d'uso, con relativa compilazione del Piano di Zonizzazione Acustica revisionato.

In caso di variazioni intervenute nelle normative specifiche, nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione, senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa con la predisposizione di un nuovo Piano di Zonizzazione Acustica.

I-6 Decorrenza

Il presente Regolamento ha decorrenza immediata in quanto recepisce la disciplina dell'attività rumorosa all'interno del territorio comunale.

CAPITOLO II

ADEMPIMENTI A CARICO DI CHI INTENDE EFFETTUARE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE OD UTILIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO

II-1 Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi

In sede di presentazione di Piani Urbanistici Attuativi, aventi effetto sull'assetto planovolumetrico, sulla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e sui diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, definite opportunamente attraverso un nuovo Piano di Zonizzazione Acustica. L'approvazione dei piani urbanistici attuativi comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione Acustica attraverso la revisione del piano di zonizzazione acustica.

Nel definire l'assetto planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.

II-2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e privata.

Ai Piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e privata dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6-7-8-9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95, che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica;
- previsione del rispetto del criterio differenziale, di cui alla comma 2 dell'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità e/o di agibilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

II-3 Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle richieste di permesso a costruire

Gli interventi di trasformazione edilizia, in ambienti civili, ad uso pubblico e collettivo, e in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario, relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni, dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi della Zonizzazione Acustica.

Contestualmente alla istanza di permesso a costruire per interventi di trasformazione edilizia di edifici civili, ad uso pubblico e collettivo, relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti, ristrutturazioni e ad interventi di trasformazione edilizia di ambienti di lavoro ad uso produttivo, nel settore secondario e terziario, dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6-7-8-9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95 e successive m. e i. che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- ubicazione dell'insediamento e contesto in cui è inserito specificando la zona acustica di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento;
- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità Ambientale allo stato di fatto;
- valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel D.P.C.M. del 5/12/97;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto, verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica e del criterio differenziale, laddove applicabile, di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991;
- stralcio di mappa (1:2000) nella quale siano evidenziati, oltre all'insediamento o attività in questione, anche i confini di proprietà, la destinazione d'uso degli edifici vicini, la presenza di eventuali infrastrutture quali strade, parcheggi, ferrovie, eccetera; dovranno inoltre

essere indicati i confini di zona a diversa destinazione d'uso e i rispettivi limiti di emissione sonora secondo la zonizzazione acustica approvata dal comune di competenza;

- planimetria generale di insediamento in scala adeguata (1:100-1:200) con localizzazione delle eventuali attrezzature utilizzate o delle aree occupate da ciascuna unità produttiva o di servizio, con riferimento anche all'utilizzo delle aree esterne di pertinenza;
- descrizione del ciclo produttivo con evidenziazione delle aree di pertinenza, di eventuali ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori, indicando natura e dimensione degli stessi;
- dettagliata descrizione delle sorgenti di rumore, sia esterna sia interna, la cui localizzazione deve essere evidenziata con precisione nella planimetria generale dell'insediamento; per ogni sorgente di rumore occorre inoltre conoscere i tempi previsti di utilizzo (con ulteriore precisazione se trattasi di impianto a ciclo continuo o se trattasi di impianto funzionante in periodo notturno), i livelli di potenza sonora o di pressione sonora a distanza nota in dBA; deve essere inoltre accertata l'eventuale presenza di toni puri o impulsivi;
- piante e sezioni quotate in scala adeguata dell'edificio sede dell'attività;
- i livelli di rumorosità prodotti dallo svolgimento dell'attività in questione con particolare riferimento al rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale all'interno di abitazioni presenti in zona. I valori di rumorosità potranno essere ricavati da rilievi fonometrici significativi dei livelli di pressione sonora in ambiente reale; le misure dovranno essere correlate da indicazioni sul punto di misura individuabile nella planimetria generale dell'insediamento, dal tempo di misura, dal tempo di osservazione e dal tipo di strumentazione utilizzata (le misure dovranno comunque essere rappresentative del momento di massimo disturbo dell'attività); l'eventuale utilizzo di modelli previsionali dovrà essere correlato dalle specifiche tecniche del modello utilizzato;
- tutte le valutazioni relative alle sorgenti sonore, sia interne sia esterne all'insediamento, dovranno essere correlate dalla eventuale procedura di calcolo previsionale adottata;
- dettagliata descrizione degli interventi di bonifica acustica eventualmente adottati o che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni sonore; se necessario dovrà essere presentato anche lo spettro di trasmissione o di assorbimento in banda d'ottava.

I rilievi di rumore dovranno essere effettuati con le modalità e la strumentazione prevista dal D.M.A. del 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

II-4 Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto

E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune di Grazzanise, ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche, scelta di materiali (in primo luogo barriere antirumore e asfalti a bassa rumorosità) atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati per quanto possibile in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico.

La relazione di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6, 1, 8, 9 della L.Q. n. 447 del 26/10/95, da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di nuove strade, dovrà contenere i seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, della percentuale di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto e verifica del rispetto dei limiti massimi di zona previsti dalla Zonizzazione Acustica, da rilevare al limite delle zone edificate o da edificare;
- indicazione dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico, loro quantificazione ed i loro effetti sul contenimento dell'inquinamento acustico.

Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree contermini, i piani particellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi di protezione.

II-5 Documentazione acustica da presentare per il riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 2 comma 6, 7, 8, 9 della L.Q. n. 447 del 26/10/95, una dichiarazione in cui si certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore.

In caso di aumento della rumorosità ambientale dovrà essere presentata una Valutazione di impatto acustico, descritta al paragrafo II-3.

II -6 Documentazione acustica da presentare per l'esercizio di nuove attività

L'avvio di una nuova attività produttiva, sportiva, ricreativa e di servizi commerciali polifunzionali, anche in assenza di trasformazione edilizia, è subordinata alla presentazione di una documentazione di previsione di impatto acustico descritta al paragrafo II.3 congiuntamente alla domanda di autorizzazione all'esercizio.

La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune di Grazzanise ai fini del rilascio del nulla osta relativo.

CAPITOLO III

UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI PER L'ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

III-1 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli

In linea di principio il grado di protezione dall'inquinamento acustico da conseguire nel caso di comparti urbanistici di nuova costruzione corrisponde al limite massimo di esposizione al rumore stabilito dalla Zonizzazione Acustica per la classe di appartenenza del comparto interessato.

Per il conseguimento degli obiettivi attesi potrà essere prescritta, da parte della Pubblica Amministrazione, la realizzazione di interventi attivi e passivi per il contenimento della rumorosità ambientale.

In particolare, per gli interventi di protezione attiva si potrà fare ricorso alla limitazione di traffico veicolare, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici o all'utilizzo di asfalti speciali a bassa rumorosità, mentre per gli interventi di protezione passiva si potrà fare ricorso alla realizzazione di opportune barriere acustiche naturali e/o artificiali, oppure potranno essere prescritte particolari condizioni planovolumetriche degli edifici (altezza, distribuzione e distanza dagli assi di traffico principali, in questo caso anche con distacchi superiori a quelli di rispetto di tipo urbanistico evidenziati nelle tavole grafiche del PUC).

Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in contesti ad impatto consolidato dovrà essere perseguito il rispetto dei limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica misurato in facciata agli edifici.

Il mancato rispetto dei limiti previsti, misurati in facciata, potrà essere consentito: per gli edifici non residenziali o per le strutture particolarmente protette (Classe I) se i requisiti tecnico-costruttivi delle strutture edilizie in oggetto sono tali da garantire, almeno all'interno delle stesse e lungo tutto il periodo dell'anno, un adeguato comfort acustico, definito dai limiti di livello sonoro indotto all'interno degli edifici indicati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

E' vietato il recupero ai fini residenziali di edifici o loro parti in assenza del rispetto delle prescrizioni suddette.

III-2 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli relativi a interventi edilizi diretti

Nel caso di edifici di nuova costruzione, di ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni che comportino il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisorii tra appartamenti e di solai e pavimenti, valgono i vincoli riportati ai punti III-1.

III-3 Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico

Fermo restando il rispetto del criterio differenziale all'interno di edifici contermini, i limiti massimi ammissibili di rumore proveniente da sorgenti interne ad edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico, sono quelli previsti dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

CAPITOLO IV

REQUISITI DI FONOSOLAMENTO DEGLI EDIFICI

IV-1 Requisiti da garantire

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si fa riferimento ai requisiti acustici contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

I seguenti requisiti di fonoisolamento si applicano agli edifici di nuova costruzione ed oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro, risanamento.

Gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A così come riportato nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

| | |
|--------------|--|
| categoria A: | edifici adibiti a residenza o assimilabili; |
| categoria B: | edifici adibiti ad uffici ed assimilabili; |
| categoria C: | edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; |
| categoria D: | edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili; |
| categoria E: | edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili; |
| categoria F: | edifici adibiti ad attività ricreative, di culto o assimilabili; |
| categoria G: | edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili. |

- Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali;
- Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria;
- Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati nella tabella B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

| Categorie di cui alla Tab. A | Parametri | | | | |
|------------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|
| | R_w (*) | $D_{2m,n,Tw}$ | $L_{n,w}$ | L_{Amax} | L_{Aeq} |
| 1.D | 55 | 45 | 58 | 35 | 25 |
| 2.A,C | 50 | 50 | 63 | 35 | 35 |
| 3.E | 50 | 48 | 58 | 35 | 25 |
| 4.B,F,G | 50 | 42 | 55 | 35 | 25 |

(*) Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R_w) da calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7[^], par. 5.1;
- indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nt,w}$) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a);
- indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ($L_{n,w}$) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270: 1987, Parte 7[^], par. 5.2.

IV – 2 Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

CAPITOLO V

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

V-1 Definizione di attività rumorosa

Si definisce rumorosa un'attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo, in cui l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere, comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

V-2 Limiti nell'uso per attività, funzioni e/o per l'installazione di impianti

L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

Nel caso di presenza di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno. L'insediamento di attività rumorose dovrà essere compatibile al rispetto del criterio differenziale definito nell'art. 2 comma 1 e 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

V-3 Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali destinati ad attività rumorose è subordinato alla presentazione di una relazione di impatto acustico in cui vengono fissati i requisiti acustici degli elementi edilizi utilizzati, atti a tutelare gli abitanti dai rumori trasmessi, prodotti nello stesso edificio.

Negli ambienti che devono ospitare attività rumorose i requisiti acustici passivi dovranno essere conformi a ciò che è indicato nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

V-4 Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni

L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate ai piani terra su idonei supporti e basamenti antivibrazioni. E' permessa la loro collocazione ai piani sovrastanti, interrati e seminterrati previa presentazione di una relazione redatta da un tecnico abilitato attestante la non rumorosità della macchina.

V-5 Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e nei pubblici servizi.

Il presente articolo determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora in qualsiasi ambiente, sia al chiuso sia all'aperto.

Tale articolo non si applica per le attività a carattere temporaneo. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 e successivi, all'interno dei luoghi su indicati i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura L_{ASmax} e L_{Acq} , definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente in data 16 marzo 1998, sono quelli riportati nel D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Il gestore delle attività sopra descritte dovrà verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettuare i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali in cui si svolgono le attività oggetto del presente articolo è subordinato alla presentazione della documentazione richiesta nel D.P.C.M. del 16 aprile 1999 n. 215.

CAPITOLO VI

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

VI-1 Definizione di attività rumorosa temporanea

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del paragrafo V-1, che si esaurisce in periodi di tempo limitati.

In particolare:

- a) si definisce attività rumorosa nell'ambito di cantieri edili l'esercizio di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricatrici, betoniere ecc.) il cui uso ha un carattere non occasionale;
- b) si definisce attività rumorosa la manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico con l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora o di qualsiasi altro impianto o attrezzatura rumorosa.

VI-2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico

La domanda di autorizzazione, redatta come da modello presente in allegato A e B, in deroga per i cantieri edili e per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico deve intendersi compresa rispettivamente nell'istanza di permesso a costruire e/o nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici.

In conformità a quanto prescritto dovrà essere allegata alle suddette istanze una relazione di impatto acustico.

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili prevista dal IV comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, redatta secondo lo schema riportato in allegato C, viene rilasciata, seguendo il procedimento amministrativo previsto dalla Polizia Municipale, a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti rumorosi avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso.

VI-3 Relazione di impatto acustico da presentare prima dell'inizio lavori

E' vietato l'inizio di lavori relativi all'apertura di cantieri edili, in aree zonizzate nelle classi I, II, III, IV, nei quali si preveda l'uso, con carattere non occasionale, di attrezzature o macchine rumorose, così come definite nel punto VI-3, in mancanza del preventivo deposito di una relazione di impatto acustico contenente:

- la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego;
- la loro collocazione all'interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche;
- il numero di ore di impiego giornaliero e complessive dell'intero periodo;
- la caratterizzazione acustica delle sorgenti;

- la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore;
- il periodo di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti;
- la propagazione del rumore nell'area e gli interventi che si intendono realizzare per il contenimento dell'inquinamento acustico che si va ad introdurre.

Analoga relazione dovrà essere allegata alle comunicazioni di inizio lavori relative agli interventi di cui all'art. 2, comma 60, punto 7, della legge 662/96.

Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre la sospensione dei lavori nel caso in cui si accertino valori di esposizione al rumore negli edifici contermini eccedenti quanto descritto al presente articolo.

VI-4 Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi, nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, negli orari che verranno di volta in volta stabiliti dall'Ufficio di competenza.

Non ci sono limiti di orario per cantieri con durata inferiore a 5 giorni e per cantieri situati ad almeno 200 metri da edifici residenziali.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi nei cantieri stradali può essere consentita solo nei giorni feriali.

Per i cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

VI-5 Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali

Al piano di coltivazione delle cave di materiali dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico che dovrà contenere la caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore e la stima di livelli statistici più significativi all'esterno dell'area di cava e in prossimità degli edifici abitati più vicini.

In presenza di edifici abitati l'attività estrattiva potrà essere condotta a condizione che vengano usati particolari accorgimenti nella cantierizzazione in modo tale da rispettare i limiti di esposizione del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successivi.

VI-6 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

L'autorizzazione in deroga, redatta secondo lo schema riportato in allegato C, per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico prevista dal IV comma del D.P.C.M. 1° marzo 1991 deve intendersi compresa nella autorizzazione per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda i 30 giorni nell'arco di un anno solare.

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate presso pubblici esercizi all'aperto a supporto dell'attività principale autorizzata (ad esempio piani-bar, serate musicali, karaoke, cabaret ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ex artt. 68 e 69 TULPS).

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico avviene secondo le modalità stabilite dalla Polizia Municipale.

VI-7 Orari previsti per le attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche

Gli orari per le attività rumorose, autorizzate in deroga, previste nelle manifestazioni pubbliche di cui alla lettera b) del punto VI-1, verranno stabiliti di volta in volta dall'Ufficio di competenza.

CAPITOLO VII NORME TRANSITORIE

VII-1 Norme per le attività rumorose esistenti

Per un graduale raggiungimento degli obiettivi fissati nella Legge Quadro sull'inquinamento acustico 447/95, le attività rumorose così come definite al punto V-1 devono, nel termine di mesi sei dall'approvazione del presente regolamento e della classificazione acustica, adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.

Possono altresì presentare, entro il termine di mesi sei, un piano di risanamento acustico nel quale dovrà essere indicato, con adeguata relazione tecnica a firma di Tecnico Competente in Acustica, le modalità ed il termine entro il quale prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme.

Tale ultimo termine non dovrà essere comunque superiore a mesi trenta dalla presentazione del piano di risanamento.

CAPITOLO VIII CONTROLLI

VIII-1 Istituzione del Servizio Inquinamento Acustico

Per la gestione tecnica della materia e per l'assistenza al cittadino, all'interno dell'Ufficio Tecnico Comunale è nominato un Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico.

VIII-2 Competenze del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico

Il Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico è coordinato dal dirigente della sezione urbanistica, e si avvale del supporto di Enti territorialmente competenti o di consulenti esterni esperti in acustica e vibrazioni.

Esso provvede:

- alla prevenzione, alla valutazione e alla gestione delle problematiche sull'inquinamento acustico;
- al rilascio del nulla-osta d'impatto acustico per attività potenzialmente rumorose;
- all'accoglimento d'istanze per autorizzazioni in deroga ai valori limite d'immissione assoluti e differenziali;
- all'accoglimento degli esposti ed all'attivazione degli organi di competenza;
- alla formazione dei funzionari addetti al controllo dell'inquinamento acustico;

- alla valutazione, nel campo di competenza, con relativo rilascio di nulla-osta, delle domande di autorizzazione di servizio e di permesso a costruire delle attività indicate nel presente regolamento;
- ai collaudi per il rilascio dei certificati di abitabilità ai fini acustici e delle vibrazioni;
- alla istruttoria delle domande presentate e da sottoporre a valutazione;
- alla predisposizione di modelli e stampati per l'istruttoria delle domande;
- alla valutazione delle previsioni di impatto acustico del rumore e del traffico, mediante l'uso di modelli di calcolo;
- alla redazione delle prescrizioni in materia di traffico ed al coordinamento per la predisposizione delle mappe delle zone a traffico limitato in applicazione del presente regolamento;
- alle informazioni ai cittadini;
- al coordinamento di campagne di informazione per le scuole;
- al controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento Acustico all'atto del rilascio del permesso a costruire e licenza di esercizio;
- alla rilevazione ed al controllo delle emissioni sonore delle sorgenti acustiche fisse e mobili ai fini del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento Acustico.

Il rilascio del nulla osta d'impatto acustico alle attività potenzialmente rumorose non costituisce titolo autorizzativo all'esercizio di tali attività, ma parere vincolante alla concessione dello stesso.

E' facoltà del Sindaco, su parere del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico, la revoca del nulla osta a seguito di accertamento di difformità sia amministrative che tecniche rispetto a quanto dichiarato per il rilascio del nulla osta.

CAPITOLO IX

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Nel caso non si ottemperi alle disposizioni del presente regolamento, vengono applicate le sanzioni, a seconda dei casi, previste nell'art. 10 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico 447/95.

L'accertamento delle violazioni relativamente alle istruttorie in corso, le verifiche ed i collaudi sono compiti del Servizio Inquinamento Acustico.

Allegato A

MODELLO DI DOMANDA

Al Signor Sindaco del Comune di GRAZZANISE

OGGETTO: Domanda di autorizzazione per uso di macchinari rumorosi (art. 1 D.P.C.M. 1 marzo 1991).

Il sottoscritto-----, nato a ----- - il -----
---e domiciliato a -----, in Via -----
,Tel. ----- Nella qualità di -----
[] del cantiere sito nel comune di GRAZZANISE in Via -----

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e del regolamento comunale di attuazione, l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. per l'utilizzo dei macchinari o attrezzature per CANTIERE.

A tale scopo e sotto la propria responsabilità dichiara:

- (descrizione di ogni tipo di macchinario o impianto rumoroso che si intende utilizzare e dei relativi livelli di emissione sonora massimi; se possibile allegare copia delle schede tecniche);
- (dichiarazione di conformità alla direttiva CEE recepita con D.M. 28/11/1987 n. 588);
- (livelli sonori presunti al perimetro dell'area interessata);
- (orari in cui si intende utilizzare i sopra descritti macchinari);
- (durata prevista del cantiere).

Si allega relazione tecnica.

GRAZZANISE, -----

In fede -----

Allegato B

MODELLO DI DOMANDA

Al Signor Sindaco del Comune di GRAZZANISE

OGGETTO: Domanda di autorizzazione per uso di attrezzature rumorose (art. 1 D.P.C.M. 1 marzo 1991).

Il sottoscritto-----, nato a ----- - il -----
---e domiciliato a -----, in Via -----
,Tel. ----- nella qualità di -----
[] della manifestazione ----- che si svolgerà a GRAZZANISE in
Via/Piazza -----, autorizzazione n. -----

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e del regolamento comunale di attuazione, autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. per l'utilizzo delle attrezzature per MANIFESTAZIONE.

A tale scopo e sotto la propria responsabilità dichiara:

- (descrizione di ogni tipo di impianto rumoroso che si intende utilizzare e dei relativi livelli di emissione sonora massimi; se possibile allegare copia delle schede tecniche);
- (dichiarazione di conformità alla direttiva CEE recepita con D.M. 28/11/1987 n. 588);
- (livelli sonori presenti al perimetro dell'area interessata);
- (orari in cui si intende utilizzare le sopra descritte attrezzature);
- (durata prevista della manifestazione).

GRAZZANISE, -----

In fede -----

Allegato C

COMUNE DI GRAZZANISE

Provincia di CASERTA

Autorizzazione in deroga

Il sindaco

- visto l'art.1 comma 4 del D.P.C.M. 1 marzo 1991;
- visto l'art.1 comma 1 lettera g della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 30 ottobre 1995;
- visto l'art.6 comma 1 lettera h della legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 30 ottobre 1995;
- visto il capitolo VI delle Norme di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica;
- visto la domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora di cantieri edili o manifestazioni temporanee in luogo pubblico od aperto presentata in data da parte del sig.;
- vista la relazione tecnica di impatto acustico presentata in data a firma del Tecnico Competente in Acustica

autorizza l'uso delle sorgenti sonore indicate dalle ore alle ore in deroga ai limiti massimi consentiti dalla zona di classificazione acustica, per un periodo di

GRAZZANISE, -----

Il Sindaco
